



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette- Parco Terra delle Gravine

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 72 DEL 09/07/2012

OGGETTO: Ditta CASTIGLIA S.R.L.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE cod. IPCC 5.3

**Impianto di gestione ubicato nel comune di Massafra, individuato al Catasto Fabbricati dell'Ufficio provinciale di Taranto al fog. 73 p.la 167 (impianto già autorizzato) e p.lle 248, 249, 250 (ampliamento) ed è compresa nel Foglio n°202 della Carta d'Italia - Tavoletta IV SE "FERMATA BELLAVISTA" - Edizione 1 - Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).
coordinate geografiche del sito sono 40°34'07,70"N 17°07'32,15"E**

Premessa:

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Visto il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- Visto il Titolo III bis della parte II del d.lgs 152/2006 come introdotto dal d.lgs 128/2010 che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato VIII del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

- Richiamato in particolare gli articoli 29 bis e ss che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Visto la Legge regionale n. 11/2001 con la quale è stata individuata la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
- CONSIDERATO l'allegato IX del D. Lgs 152/2006 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, indica le autorizzazioni sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
 2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto).
 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del presente decreto).
 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)

Considerato che con nota dell'01.04.2008 prot. 0015923 la ditta Castiglia S.r.l. nella persona dell'amministratore unico Sig. Castiglia NATALE, nato a Mottola il 16.04.1975 e residente in Massafra alla Via Pisa, 23, richiedeva autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Massafra S.S. Appia km 636 censito in catasto nel foglio di mappa 73 particella 167.

Con nota prot. n. 35623 del 15/07/2008 il Settore Aree Protette della Provincia di Taranto esprimeva, ai fini della sola Valutazione di Incidenza, *"parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione: nelle aree ricadenti nel SIC/ZPS si dovranno effettuare sistemazioni a verde utilizzando essenze autoctone, già presenti naturalmente nell'area"*;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 15 dicembre 2008 divenuta esecutiva ai sensi di legge e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Massafra dal 16.01.2009 il Comune di Massafra esprimeva parere favorevole alla localizzazione sul proprio territorio dell'impianto in questione;

Con determinazione dirigenziale nr. 48 del 10.03.09 lo scrivente Settore Ecologia ed Ambiente dichiarava non assoggettabile alle **procedure di V.I.A.** il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto;

Pertanto a conclusione dell'iter istruttorio, con determinazione dirigenziale nr. 104 del 13.05.2009 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il progetto ed il relativo esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 nonché secondo le operazioni di recupero R13 di cui agli allegati B e C alla parte alla parte IV del citato decreto. I quantitativi attualmente autorizzati sono pari a 40.000 t/a di rifiuti non pericolosi e 5.000 t/a di rifiuti pericolosi.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 83730/A del 12/12/2011 e regolarizzata con successiva nota acquisita al prot. prov.le n. 3201/A del 16/01/2012 la Società Castiglia S.r.l., nella persona del nuovo amministratore unico, Rag. Vincenzo Pizzarelli, nato a Massafra (Ta) il 30.04.1974 presentava Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per un progetto di ampliamento di un

impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Massafra alla S.S. 7 Appia.

L'impianto attualmente sorge su di un'area industriale del comune di Massafra, individuata al Catasto Fabbricati dell'Ufficio provinciale di Taranto al Foglio n. 73 p.lla 167. L'area dell'intervento ha superficie fondiaria di circa 11.425 mq.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. ed in particolare, l'articolo 4, le cui finalità consistono :

"1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/Cee del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/Ce del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

c) della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte seconda del presente decreto.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) l'uomo, la fauna e la flora;

2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le

misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale."

Nel caso specifico, vista l'istanza presentata dal gestore, la stessa trova piena applicazione, in quanto espressamente indicato nell' articolo 10, ovvero :

"Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a Via.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.

2. Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di Via. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di Via coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.

3. La Vas e la Via comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della Vas. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della Vas"

Visti inoltre :

La Legge 241/90 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. :

La Legge Regionale 14 giugno 2007 nr. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che :

Il Decreto Legislativo 152/06, Titolo III-bis, Articolo 29-bis in merito al rilascio delle A.I.A. prevede l'Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

A tal proposito l'autorizzazione per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.

Tenuto conto che :

L'impianto è ubicato nel comune di Massafra, individuato al Catasto Fabbricati dell'Ufficio provinciale di Taranto al fog. 73 p.lla 167 (impianto già autorizzato) e p.lle 248, 249, 250 (ampliamento) ed è compresa nel Foglio n°202 della Carta d'Italia – Tavoletta IV SE "FERMATA BELLAVISTA" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).

Le coordinate geografiche del sito sono 40°34'07,70"N 17°07'32,15"E. L'area dell'intervento di ampliamento ha una superficie fondiaria di circa 26.100 mq.

L'Articolo 29-quater indica le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare il comma 3, prevede che l'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o Regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal proposito, il gestore, con nota acquisita al prot. prov. del 03.02.2012 ha trasmesso copia delle sottoelencate pubblicazioni :

- 1) Copia BURP n. 200 del 29.12.2011 pagg 37652;
- 2) Copia Quotidiano "Nazionale " del giorno 22.12.2011 pag. 25;
- 3) Copia della pubblicazione Quotidiano Regionale "Puglia" del 22.12.2011 pag. 4

Considerato che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda, e che nel suddetto termini non sono pervenute osservazioni.

Pertanto si è proceduto con le modalità di rito, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, mediante apposita conferenza di servizi, alla quale sono state invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, sono stati acquisiti il parere del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e della Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Nelle corso delle varie convocazioni sono stati assunti i sottoelencati pareri :

- Comune di Massafra prot. n. 2289 del 24 gennaio 2012, acquisita al prot. prov.le n. 8267/A del 31.01.2012;
- Soprintendenza per i beni Architettonici per il Paesaggio, per il Patrimonio storico-artistico prot. 1050 del 18.01.2012 acquisita al prot. prov.le n. 13607/A del 15/02/2012;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 1064/U del 16/02/12 acquisita al prov.le prot. n. 14333/A del 17/02/2012;
- A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto prot. 8747 del 17/02/12 acquisita al prot. prov.le n. 14612/A del 17/02/2012;
- S.I.S.P. di Massafra prot. n. 388 del 17/02/2012 acquisita al prot. prov.le n. 14618/A del 17/02/2012.
- Soprintendenza per i beni Architettonici per il Paesaggio, per il Patrimonio storico-artistico prot. n. 3571 del 23.02.2012 acquisita al prot. prov.le n. 18697/A del 01/03/2012;
- SPESAL prot. n. 1224 del 06/03/2012 ed acquisita al prot. prov.le n. 20572/A del 08/03/2012.
- A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto prot. 13458 del 09/03/2012 acquisita al prot. prov.le n. 21306/A del 09/03/2012.
- A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto prot. 20877 del 17/04/2012 acquisita al prot. prov.le n. 32071/A del 18/04/2012.

Si prende atto, inoltre, che nell'ambito istruttorio il gestore ha fornito le integrazioni richieste dalla Società (acquisite al prot. prov.le n. 20219 del 07/03/2012) in riscontro alle richieste formulate nella precedente nota dell'A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto prot. 8747 del 17/02/12 ed acquisita nella CdS del 17/02/2012.

Il gestore ha trasmesso nota di chiarimento acquisita al prot. n. 34854 del 27/04/2012 in riscontro alla nota della ARPA acquisita al prot. prov.le n. 32071/A del 18/04/2012.

L'ARPA, anche in conseguenza delle specifiche richieste di cui alla nota del 23/04/2012 prot. n. 0033673/P ha trasmesso agli atti della conferenza il parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito al prot. prov.le n. 0034876/A del 27/04/2012.

Il gestore pertanto con nota del 14.06.2012 prto. 0055354 /a ha presentato l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio, in aderenza a quanto richiesto da ARPA.

Altresì in merito al parere della Sovrintendenza, il gestore ha attivato presso il comune di Massafra l'iter per l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica , la cui commissione ha espresso il parere in data 22.05.2012.

L'unione dei Comuni con autorizzazione paesaggistica nr. 23 del 28.06.2012 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate.

Considerato che,

Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite,

Pertanto,

viste le risultanze delle conferenze, nonché dei pareri propedeutici al rilascio dell'AIA alle condizioni/ prescrizione contenute nel presente provvedimento con allegati:

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.lgs 152/06 così come modificato ed in particolare dell'art. 10 " Norme per il coordinamento e la semplificazione dei Procedimenti" comma 2 ed il titolo III- bis articolo 29- bis/ septies, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come descritto negli elaborati sottoelencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

1) documento tecnico Stato di conformità BAT di Settore;
Piano di Monitoraggio ;.

Preso atto che,

La Ditta Castiglia S.r.l. legalmente rappresentata dall'amministratore Unico rag. Pizzarelli Vincenzo- impianto di Massafra è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001/2004 e sistema gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001/2008, e pertanto, la presente aia ha validità di anni 6 (sei).

Tanto si trasmette per gli adempimenti consequenziali.

L'istruttore direttivo tecnico
F.TO geom. Gianpiero SANTORO

IL DIRGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D. Lgs. n. 151/2005.

Visto le L.R. n. 30/86 e n. 17/00.

Vista la delibera n.1500 del 13.10.2006, notificata a questa Provincia in data 30.10.2006 con prot. n. 49955, con cui la Giunta Regionale attribuiva le funzioni autorizzatorie in materia di gestione di rifiuti speciali alle Province.

Vista la Legge regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

Considerata la conclusione e gli esiti delle Conferenze di servizi, nonché dei pareri favorevoli delle autorità intervenute;

Letta e fatta propria la relazione dell'Ufficio sopra riportata.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) di rilasciare, alla società Castiglia Srl, p. iva 02379340736, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D.lgs 152/06 così come modificato ed in particolare dell'art. 10 " Norme per il coordinamento e la semplificazione dei Procedimenti" comma 2 ed il titolo III- bis articolo 29- bis/ septies, relativamente all'impianto di gestione rifiuti di tipo speciale pericolosi e non pericolosi, secondo le operazioni di D9, D13, D14 e D15 nonché secondo le operazioni di recupero R13-R4-R3 ed R5 di cui agli allegati B e C alla parte IV del citato decreto legislativo per la durata di anni 6;
- 2) di stabilire che l'impianto è localizzato nel Comune di Massafra, individuato al Catasto Fabbricati dell'Ufficio provinciale di Taranto al fog. 73 p.la 167 (impianto già autorizzato) e p.lle 248, 249, 250 (ampliamento) ed è compresa nel Foglio n°202 della Carta d'Italia – Tavola IV SE "FERMATA BELLAVISTA" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).
Le coordinate geografiche del sito sono 40°34'07,70"N 17°07'32,15"E. in Massafra, foglio di mappa 73, particella 167, SS 7 Appia Km 636;
- 3) di stabilire che le condizioni, prescrizioni ed attuazione degli interventi previsti dovranno essere quelli indicati : nel documento tecnico, Piano di Monitoraggio, Stato di conformità BAT di Settore;
- 4) di stabilire che l'intervento, come da planimetrie allegate al presente provvedimento, potrà essere realizzato nelle seguenti fasi :
Intervento di cui alla fase "A" : Operazioni individuate nelle zone di intervento A-B-C ;
Intervento di cui alla fase "B" : Operazioni individuate nelle zone di intervento D ;
Intervento di cui alla fase "C" : Operazioni individuate nelle zone di intervento E ;
- 5) di stabilire che l'entrata in esercizio dell'impianto (nuova configurazione) è subordinata alla verifica preliminare e al collaudo dello stesso da parte del Settore, ai fini del rispetto delle condizioni riportate nel presente provvedimento;
- 6) di stabilire che la ditta dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia

iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi vigenti;

- 7) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.Lgs. 152/2006;
- 8) di stabilire che in merito alla quantificazione delle garanzie la stessa, essendo parte dell'impianto già in esercizio la stessa dovrà essere adeguata in base alla effettiva realizzazione degli interventi, sino al raggiungimento della copertura totale, e comunque per la prima fase di intervento ovvero la fase "A" i quantitativi giornalieri e capacità annua rimarranno invariati ;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'allegato A, punto 4) del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18, la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia di Taranto entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di collaudo dell'impianto ovviamente tenuto conto delle eventuali realizzazioni in base alle fasi sopraindicate. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione allo scrivente Settore della medesima garanzia finanziaria e della conseguenziale accettazione. Tale accettazione dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa garanzia finanziaria;
- 10) di demandare all'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con onere a carico della società in parola;
- 11) di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
- 12) di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento:

alla REGIONE PUGLIA – Assessorato Ambiente – Ufficio smaltimento Rifiuti;
alla PREFETTURA di Taranto;
al Sig. Sindaco Comune di Massafra
al Direttore Generale ASL TA/1;
al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
al A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Prov.le di Taranto (TA);
all'A.R.P.A. Puglia (BA);
al Comando di Polizia Municipale di Massafra;
al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
Sez. Reg.le Puglia Albo Gestori ambientali (BA);
Al Dirigente del Servizio Aree Protette - Polizia Provinciale;

di notificare il presente provvedimento alla Ditta Castiglia S.r.l. con sede legale ubicata nel Comune di Massafra S.S. Appia Km 636 nella persona dell'Amministratore unico Rag. Vincenzo Pizzarelli.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO Dott. Angelo Raffaele BORGIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale

F.TO

F.TO